TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 2173 **DEL 08/04/2025**

Rep. di struttura DD-UC2 N. 319

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dalla progr. km 6+900 alla progr. km 35+090. Ordinanza di chiusura al transito durante la stagione invernale.e regolamentazione estiva della circolazione stradale .

Premesso che:

- nell'area del Colle delle Finestre e dell'Assietta, ricadente nel Parco delle Alpi Cozie, le ex strade militari del crinale tra la Valle di Susa e la val Chisone sono il principale - ma non il solo - elemento territoriale tra le varie, ricche e originali componenti particolarmente importanti di una potenziale rete di elementi del patrimonio ambientale, culturale, storico e architettonico, che può diventare la base per progettare e promuovere itinerari turistici sportivi e culturali di grande valore e di forte attrattività;
- con deliberazione n. 560-268543/2005 assunta dalla Giunta Provinciale in data 10/05/2005 è stato approvato l'accordo di programma tra la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, la Comunità Montana Alta Val di Susa, i Parchi Orsiera Rocciavrè (riserve di Chianocco e Foresto) e Gran Bosco di Salbertrand ed i Comuni dell'Alta Val Chisone e dell'Alta Val di Susa interessati dalle strade per la valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola delle Strade Provinciali 172 "Colle delle Finestre" e 173 "Strada dell'Assietta", che contempla un programma sperimentale di interventi finalizzato a:
- garantire, nel rispetto delle regole, la fruizione agli operatori locali che utilizzano le strade per le proprie attività economiche;
- favorire le attività agricole e turistiche che apportano ricadute sull'economia locale;
- rendere possibile la convivenza delle diverse tipologie di fruitori, privilegiando quelle che apportano valori al territorio;
- conservare il bene e il suo valore storico ed architettonico;
- ridurre gli impatti negativi con l'ambiente circostante;
- promuovere la conoscenza dell'ambiente montano e delle specificità locali ed il rispetto degli altri frequentatori;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino prot. n. 18706/2015 in data 30/06/2015, è stato approvato il "Progetto di valorizzazione della rete stradale d'alta quota della Valle di Susa e Chisone" che interessa le S.P. n. 172 "Colle delle Finestre" e la S.P. n. 173 "Strada dell'Assietta";
- la suddetta deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino prot. n. 18706/2015 in data 30/06/2015, prevede le seguenti limitazioni alla circolazione della S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta:
- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed ai veicoli aventi larghezza

superiore a 2,00 metri;
- divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi;
- chiusura invernale alla circolazione della S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dalla progr. km 6+900 alla progr. km 35+090 dal 31 ottobre al 15 giugno di ogni anno

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere ad aggiornare la regolamentazione della circolazione sulla S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta come di seguito indicato:
S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dalla progr. km 6+900 alla progr. km 35+090:
- chiusura invernale alla circolazione dal 1 novembre al 30 giugno di ogni anno per tutte le categorie di veicoli;
- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri;
- divieto di sorpasso;
- divieto di sosta al di fuori dei parcheggi.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa n. 7 geom. Gianni Nevache;

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina Bergese Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussitenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024;

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dalla progr. km 6+900 alla progr. km 35+090:

- chiusura invernale alla circolazione dal 1 novembre al 30 giugno di ogni anno per tutte le categorie di veicoli;
- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri;
- divieto di sorpasso;
- divieto di sosta al di fuori dei parcheggi.

Aperture o chiusure anticipate o posticipate dovute a particolari condizioni meteorologiche o di innevamento potranno essere stabilite ogni anno con apposita ordinanza.

Annualmente sarà emanata apposita ordinanza per limitazioni al traffico motorizzato durante la stagione estiva.

La regolamentazione si avvarrà delle deroghe previste all'art. 11 comma 4 della L.R 32/1982 (residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali) a fronte di autorizzazione specifica in deroga rilasciata dai Comuni competenti.

Sono fatte salve ai divieti di transito le deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 e sono inoltre esclusi dal divieto i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale nonché i mezzi di soccorso e di vigilanza.

Le segnalazioni dei divieti, i preavvisi, le segnalazioni di direzione e di limitazione, necessari per rendere noti i contenuti della presente Ordinanza saranno a cura della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino.

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Sabrina Bergese responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 08/04/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese